

**Indicazioni relative alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati propedeutici al conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020**

**Premessa**

Il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito Decreto), ha approvato disposizioni in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell'articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nello specifico, il decreto prevede che per conseguire i patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, occorre superare un esame di abilitazione al quale può essere ammesso il candidato che abbia frequentato appositi corsi di formazione teorico-pratica.

Con il presente atto la Regione Toscana fornisce indicazioni in merito all'attuazione del citato decreto da parte degli organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii. con riferimento all'erogazione della formazione propedeutica al conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020

Resta fermo quanto previsto dal DM 94/2020 al quale integralmente si rimanda per la progettazione e lo svolgimento dei percorsi formativi.

**1. Soggetti attuatori**

I corsi propedeutici all'abilitazione per la conduzione di generatori di vapore, ai fini della presente delibera, sono erogati dai soggetti accreditati ai sensi della DGR n.1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii.

Gli organismi accreditati realizzano i corsi ai sensi della L.R. n. 32/2002 articolo 17 “Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale”.

Resta fermo quanto previsto dal Decreto, allegato II punto 1 lettera a) (per quanto riguarda le ASL), b), c) e d), in merito ai corsi tenuti dagli altri soggetti formatori ivi indicati, i quali non sono oggetto della presente delibera.

**2. Articolazione dei percorsi**

Il percorso formativo, differenziato per grado di abilitazione, è finalizzato all'apprendimento di tecniche di conduzione, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di conduttore di generatore di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento

I percorsi sono così articolati:

**A. Percorso formativo propedeutico al conseguimento patentino di 4° grado**

Il percorso formativo è strutturato nel modo seguente:

- a) parte teorica della durata complessiva di 80 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 11 dell'allegato II del Decreto, costituita da un modulo giuridico della durata di 8 ore e da un modulo tecnico della durata di 72 ore.

- b)** parte pratica della durata 30 giornate e comunque non meno di 240 ore, i cui contenuti sono i medesimi indicati al punto 11 dell'allegato II del Decreto, presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

### **B. Percorso formativo propedeutico al conseguimento patentino di 3° grado**

Il percorso formativo è strutturato nel modo seguente:

- a. parte teorica della durata complessiva 120 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 12 dell'allegato II del Decreto, costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata di 108 ore.
- b. parte pratica della durata 30 giornate e comunque di non meno di 240 ore, i cui contenuti sono i medesimi indicati al punto 12 dell'allegato II del Decreto, presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m<sup>2</sup>;

Se l'allievo è già in possesso del patentino di 4° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia nella sua parte teorica che pratica.

### **C. Percorso formativo propedeutico al conseguimento patentino di 2° grado**

Per i possessori del titolo di studio di cui all'articolo 4, comma 3 (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e per i possessori, da almeno 1 anno del patentino di 3 grado che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso formativo è strutturato nel modo seguente:

- a. parte teorica della durata complessiva di 140 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 13 dell'allegato II del Decreto, costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata 128 ore;
- b. parte pratica della durata di 40 giornate e comunque non meno di 320 ore, i cui contenuti sono i medesimi indicati al punto 13 dell'allegato II del Decreto, presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m<sup>2</sup>;

Per i possessori del titolo di studio di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto (diploma di scuola secondaria di secondo grado), già in possesso di patentino di 3° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia nella sua parte teorica che pratica.

### **D. Percorso formativo propedeutico al conseguimento patentino di 1° grado**

Per gli aspiranti conduttori aventi i titoli di studio di cui all'art.4 comma 2 lettera a) e b) del citato Decreto, il percorso di formazione è strutturato nel modo seguente:

1. parte teorica costituita dal modulo giuridico della durata di 12 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 14 dell'allegato II del Decreto.
2. parte pratica della durata prevista di 40 giornate o comunque non meno di 320 ore, i cui contenuti sono i medesimi indicati al punto 14 dell'allegato II del Decreto, presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m<sup>2</sup>;

Per i possessori del titolo di studio di cui al paragrafo 3 punto 1, lettera a) e b) della presente delibera, già in possesso del patentino di 2 grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica la cui durata è ridotta della metà.

Per i possessori del titolo di studio di cui al paragrafo 3 punto 1, lettera c) della presente delibera il percorso di formazione è strutturato nel modo seguente:

- a. parte teorica della durata complessiva di 60 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 14 dell'allegato II del Decreto, costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata 48 ore
- b. parte pratica della durata prevista di 50 giornate e comunque non meno di 400 ore, i cui contenuti sono i medesimi di cui al punto 14 dell'allegato II del Decreto, presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m<sup>2</sup>;

Per i possessori del titolo di studio di cui sopra, già in possesso del patentino di 2 grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica la cui durata è ridotta della metà.

Per i possessori dei titoli di studio di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) del citato Decreto e per i possessori da almeno un anno del patentino di 2 grado, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso di formazione è strutturato nel modo seguente:

- a. parte teorica della durata complessiva 160 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 14 dell'allegato II del Decreto, composta da un modulo giuridico della durata di 12 ore e modulo tecnico della durata di 148 ore.
- b. parte pratica di 60 giornate o comunque non meno di 480 ore, i cui contenuti sono indicati al punto 14 dell'allegato II del Decreto, presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m<sup>2</sup>;

Per i possessori del titolo di studio di cui sopra, già in possesso del patentino di 2 grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica la cui durata è ridotta della metà.

Per tutti i percorsi di cui sopra, la parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

### **3. Requisiti di accesso al corso**

I requisiti di accesso sono differenziati a seconda dalla tipologia di corso e di abilitazione da conseguire e sono di seguito riportati ai sensi dell' art. 4 del Decreto:

#### **1. corso propedeutico all'esame di abilitazione di 1° grado**

Possono essere ammessi al corso i candidati in possesso dei seguenti requisiti alternativi

- possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

    a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

    b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;

    c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;

d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturita' professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.

## **2. Corso propedeutico all'esame di abilitazione di 2° grado**

Possono essere ammessi al corso i candidati in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

- Possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno
- possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

## **3. Corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 3° grado**

Possono essere ammessi al corso, i candidati in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

- possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno
- possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
  - a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  - b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## **4. Corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 4° grado**

Possono essere ammessi al corso i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

- a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;
- b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Per la verifica della conoscenza della lingua italiana si rimanda a quanto riportato nella DGR n. 988/2019 e ss.mm.ii, al paragrafo B.1.2.1 .

## **4. Riconoscimento crediti**

Ai corsi di cui alla presente delibera non si applicano le disposizioni in merito al riconoscimento dei crediti di cui alla DGR 988/19 e ss.mm.ii..

Resta fermo quanto previsto dal Dm 94/2020 riguardo al possesso di determinati titoli o al riconoscimento della parte teorica già svolta.

## **5. Formatori**

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, da personale avente esperienza documentata, in ambito formativo, nel settore dei generatori di vapore e delle macchine termiche e della conduzione del calore, e per quanto riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata, almeno triennale nelle tecniche di conduzione ovvero di costruzione e funzionamento dei generatori di vapore.

## **6. Utilizzo della FAD**

La formazione in modalità e-learning è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi corsi di formazione.

## **7. Certificazione degli esiti**

Al termine del corso, verificato il possesso di almeno il 90% di frequenza del monte orario complessivo del corso, sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica, gli organismi formativi attuatori dei corsi, rilasciano al candidato un attestato di frequenza relativo al percorso di formazione obbligatoria per la conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020.

Gli attestati di frequenza hanno validità sull'intero territorio nazionale e consentono – unitamente agli altri requisiti previsti dalla normativa – l'ammissione agli esami di abilitazione di cui all'art. 8 del Decreto.

## **8. Inserimento nel Repertorio Regionale della Formazione regolamentata dei percorsi propedeutici al conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e rinvio alla normativa di Settore**

Per quanto attiene il contenuto e la durata dei moduli componenti i percorsi formativi propedeutici al conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, e per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia a quanto stabilito alle disposizioni contenute nel Decreto n. 94 del 7.8.2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell'articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020).

Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione Infrastrutture digitali e azioni di sistema, saranno definiti nel dettaglio i contenuti dei corsi di formazione e sarà previsto l'inserimento delle relative schede descrittive nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

## **9. Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 11 del decreto, con riferimento agli esami di abilitazione svolti dagli ispettorati del lavoro, prevedono che “Le sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974”.